



# Università degli Studi di Pavia

## AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE

### Servizio Fiscale

Φ

c.f. 80007270186 p.IVA 00462870189 Piazza Leonardo da Vinci 17 – Pavia – tel. 0382 986947-4496-4226-4151 fax 0382 984156  
E-mail: fiscale@unipv.it

Prot. n. 18010 del 5/3/18

Tit VIII/5

Fasc 24/2008

9/2018

**Segretari Dipartimenti  
Dirigenti  
Capi Servizio**

**Oggetto: Nuovi limiti verifiche Agenzia Entrate Riscossione (*ex Equitalia*) dal 1° marzo 2018.**

Si comunica che, fra le novità introdotte dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) che interessano le pubbliche amministrazioni, è necessario segnalare i commi da 986 a 989 dell'articolo 1 i quali hanno apportato significative modifiche all'art. 48-bis del D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, e al relativo regolamento di attuazione di cui al Decreto MEF 18 gennaio 2008, n. 40, in merito alle disposizioni sui pagamenti dei soggetti pubblici (PA e società a totale partecipazione pubblica). Tali disposizioni decorrono e trovano applicazione dal 1° marzo 2018.

Nello specifico dettaglio:

- commi 986 e 987: modificando l'art. 48-bis e il D.M. 40/2008, hanno ridotto da 10.000 euro a 5.000 euro il limite di importo oltre il quale le amministrazioni pubbliche e le società a totale partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, un pagamento verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento, segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo;
- comma 987: modifica l'art. 3, comma 4, del D.M. n. 40/2008 ed ha esteso da 30 a 60 giorni il periodo nel quale il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario, risultato inadempiente, fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato dall'agente della riscossione; quindi Agenzia entrate riscossione avrà più tempo per la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi e le PA dovranno attendere più a lungo prima di procedere al pagamento in caso di segnalazione di anomalia;
- comma 988: ha fissato dal 1° marzo 2018 la decorrenza dell'applicazione della nuova soglia di 5.000 euro nonché del nuovo periodo di 60 giorni per la sospensione del pagamento in attesa dell'atto di pignoramento;
- comma 989: prevede che non subisce limitazioni e resta fermo il potere regolamentare previsto dal comma 2 dell'art. 48-bis del Dpr. 602/1973, in argomento.

Restano ferme tutte le disposizioni ulteriori di disciplina dell'adempimento così come applicabili dalle PA e società a totale partecipazione pubblica, nelle modalità ordinariamente previste nell'impostazione in vigore fino al 28 febbraio 2018.

*Dott.ssa Carola Buttazzoni*  
*Responsabile Servizio Fiscale*